PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 24

Assistenza sanitaria dell'INAM

Ai cittadini italiani sottoindicati e' erogata, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'assistenza sanitaria secondo le norme di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) titolari di pensione dell'assicurazione libica di cui all'art. 16 che abbiano ottenuto il pagamento delle rispettive rate di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sempreche' non abbiano diritto alla integrazione di cui all'art. 15;

b) titolari dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 18 e 19;

c) titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale nei casi di inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendita ai superstiti, corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto;

d) familiari a carico dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-24-assistenza-sanitaria-dell-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it